



CITTÀ DI CHIVASSO

- CITTA' METROPOLITANA DI TORINO -

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI
APPARTENENTI AL DEMANIO O AL
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A
MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE
ATTREZZATE**

(art. 1 commi 837 e seguenti Legge n. 160/2019)

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Disposizioni generali

Articolo 3 - Presupposto del canone

Articolo 4 - Soggetti attivi e passivi

Articolo 5 - Rilascio o rinnovo dei titoli autorizzativi

Articolo 6 - Criteri per la determinazione del Canone

Articolo 7 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

Articolo 8 - Determinazione delle tariffe annuali

Articolo 9 - Determinazione delle tariffe giornaliere

Articolo 10 - Modalità e termini per il pagamento del canone

Articolo 11 - Dilazione e sospensione del pagamento

Articolo 12 - Controllo dei versamenti

Articolo 13 - Accertamenti - Recupero canone

Articolo 14 - Sanzioni ed indennità

Articolo 15 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

Articolo 16 - Interessi

Articolo 17 - Autotutela

Articolo 18 - Riscossione coattiva

Articolo 19 – Rimborsi

Articolo 20 - Contenzioso

Articolo 21 - Modalità di gestione del Canone

Articolo 22 - Disposizioni finali e transitorie

ALLEGATO A) – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

ALLEGATO B) - COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI E TARIFFE DEL CANONE

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, contiene i criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale, introdotto con l'art. 1 commi 837 e successivi della L. 160/2019, di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Chivasso.
2. Per area destinata a mercato si intende qualsiasi area appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, destinata all'esercizio dell'attività di commercio per uno o più giorni, per l'offerta di merci al dettaglio, individuata dal Comune con apposito atto deliberativo.
3. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. In questo ultimo caso, il canone contribuisce ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio rifiuti, nella misura fissata annualmente dall'Amministrazione Comunale.
5. Ai fini del presente Regolamento si definisce occupazione di suolo pubblico qualsiasi occupazione, per effetto di concessione o di assegnazione giornaliera di posteggio, per l'utilizzo diretto, mediante il posizionamento di strutture di vendita mobili che non presuppongono l'ottenimento di permesso di costruire, di spazi individuati sulle aree destinate a mercato, con esclusione totale o parziale della collettività dal godimento dello spazio stesso.
6. Non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento le occupazioni poste in essere per lo svolgimento delle attività di commercio su area pubblica in occasione della Fiera del Beato Angelo Carletti, dei mercati occasionali o straordinari e del mercato dell'antiquariato, per i quali continuano a trovare applicazione i proventi ed i diritti stabiliti periodicamente dall'Amministrazione. Parimenti non sono soggette alle presenti disposizioni le occupazioni di natura commerciale effettuate nell'ambito di manifestazioni e lo svolgimento delle attività di commercio itinerante, per le quali si applicano le disposizioni del Canone Patrimoniale di Concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1 commi 616 e ss. Legge n. 160/2019, disciplinato dall'apposito regolamento.

Art. 2

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso e deve, altresì, essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi dei vigenti Regolamenti comunali in materia. Allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.
3. Le occupazioni effettuate senza la preventiva concessione o autorizzazione sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni effettuate da parte dei concessionari di posteggio che risultano morosi per non aver corrisposto nei termini previsti dal presente

Regolamento il canone e le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuta proroga della concessione o dell'autorizzazione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione/autorizzazione medesima.

4. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.
5. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dal Regolamento di funzionamento dei mercati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 2 aprile 2002 e sue eventuali successive modifiche o integrazioni e dalla deliberazione consiliare programmatica per il commercio su aree pubbliche.
6. La concessione o l'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
7. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico.

Art. 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, come meglio definite nel presente regolamento.

Art. 4

Soggetti attivi e passivi

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione/autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo.
2. Sono tenuti al pagamento del canone anche gli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 e s.m.i.
3. Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione di posteggio indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche in casi di assenze giustificate ai sensi della normativa vigente e anche nel caso in cui quest'ultimo ceda in affitto l'azienda, in tal caso il gerente è obbligato in solido.

Art. 5

Rilascio o rinnovo dei titoli autorizzativi

1. Per il rilascio ed il rinnovo degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati si rinvia al Regolamento di funzionamento dei mercati ed al quadro normativo vigente in materia.
2. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi, formalmente contestati, non pagati e non sospesi giudizialmente ed amministrativamente, relativi al CANONE di cui al presente Regolamento, alle previgenti TOSAP e TARI GIORNALIERA, al rimborso dell'energia elettrica utilizzata nello svolgimento dei mercati cittadini o per obbligazioni non assolute derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative dovute per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione, in base alle disposizioni contenute nell'art. 25 del Regolamento Generale delle Entrate, e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

Art. 6

Criteri per la determinazione del Canone

1. Per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
2. Per le occupazioni, ancorché effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pluriennale, realizzate su aree che al termine dell'attività di vendita vengono restituite all'uso comune e per le occupazioni temporanee il canone dovuto è commisurato a giorni.
3. La tariffa del canone è determinata in base ai seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) tipologia dell'occupazione;
 - d) durata dell'occupazione;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
4. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione, ovvero, in caso di occupazione abusiva, dalla superficie occupata.
5. Non sono assoggettate al canone le occupazioni soprastanti i banchi di vendita nei mercati effettuate con tende o coperture similari.
6. Il valore economico dell'area occupata è determinato in base alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa, ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia nonché del sacrificio imposto alla collettività.

Art. 7

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade, le aree e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Sino a diversa determinazione in merito, ai fini dell'applicazione del Canone è confermata la classificazione già effettuata per l'applicazione della TOSAP di cui al D.Lgs. 507/1993, in vigore sino al 31 dicembre 2020, come riportata **nell'allegato A** al presente regolamento, fermo restando quanto evidenziato al comma 4.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
4. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta del **30 per cento (coefficiente territoriale 0,70)** rispetto alla 1^a categoria. La tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta del **38 per cento (coefficiente territoriale 0,62)** rispetto alla 1^a categoria.

Art. 8

Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, nella misura di euro 40,00 per i Comuni con oltre 10.000 e fino a 30.000 abitanti e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie su base annuale, tenendo conto della graduazione indicata dall'art. 7 comma 4 e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, in funzione della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiore a 0,1 o superiore a 1,25, le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione e le conseguenti tariffe sono indicati nell'**allegato B)** del presente Regolamento.
4. I coefficienti e le conseguenti tariffe annuali del canone contenute **nell'allegato B)** al presente regolamento, possono essere modificati annualmente dalla Giunta Comunale, entro il termine per approvare il Bilancio di Previsione. L'omesso aggiornamento annuale dei coefficienti e delle conseguenti tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 9

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera di riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, nella misura di euro 0,70 per i Comuni con oltre 10.000 e fino a 30.000 abitanti e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie su base giornaliera, tenendo conto della graduazione indicata dall'art. 7 comma 4 e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, in funzione della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiore a 0,1 o superiore a 1,25, le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione e le conseguenti tariffe sono indicati **nell'allegato B)** del presente Regolamento.
4. In considerazione del fatto che, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 3 commi 1 e 2 del Regolamento di funzionamento dei mercati, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 2 aprile 2002 e s.m.i., la disponibilità dell'area o spazio pubblico all'interno dei mercati supera le 9 ore giornaliere, ai sensi dell'art. 1 comma 843 della legge n. 160/2019, il canone per gli operatori mercatali e produttori agricoli a posto fisso è determinato applicando la tariffa giornaliera. In caso di assegnazione giornaliera dei posti vacanti ("spuntisti"), se l'occupazione risulta inferiore alle 9 ore giornaliere, il canone sarà liquidato frazionando la tariffa giornaliera fino ad un massimo di 9 ore. Diversamente, si applicherà la tariffa giornaliera.
5. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, è applicata una riduzione del **30%** sul canone complessivamente determinato ai sensi dei commi precedenti.

6. I coefficienti e le conseguenti tariffe del canone giornaliero contenute **nell'allegato B)** al presente regolamento, possono essere modificate annualmente dalla Giunta Comunale, entro il termine per approvare il Bilancio di Previsione. L'omesso aggiornamento annuale dei coefficienti e delle conseguenti tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 10

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il versamento del canone, anche in caso di affidamento della gestione a terzi, è effettuato direttamente al Comune, utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice o dalla normativa vigente.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi Euro **260,00** sarà facoltà dell'Ufficio competente, ovvero del Concessionario, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo **2 rate**) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.
3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, **entro il 31 marzo**; per importi superiori a Euro **260,00** è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il **31 marzo – 31 maggio – 31 luglio – 31 ottobre**. Per il solo anno 2021, le predette scadenze sono: **31 maggio – 31 luglio – 30 settembre e 30 novembre**.
4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto **entro il 31 marzo**; per importi superiori a Euro **260,00** è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione ovvero **entro il 31 marzo**, le restanti tre rate scadenti il **31 maggio – 31 luglio – 31 ottobre**, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini. Per il solo anno 2021, le predette scadenze sono: **31 maggio – 31 luglio – 30 settembre e 30 novembre**.
5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
7. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi:
 - a) **Euro 12,00** per pagamenti del canone annuo;
 - b) **Euro 2,00** per pagamenti del canone giornaliero.Tali importi non devono essere considerati come franchigia.
9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi al tasso legale e le sanzioni di cui a successivi articoli, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
11. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Art. 11

Dilazione e sospensione del pagamento

1. Con deliberazione della Giunta comunale, da comunicare tempestivamente al Consiglio comunale per la relativa presa d'atto in occasione della prima seduta utile, i termini ordinari del versamento del canone possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di operatori interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale non prevedibili, atti ad incidere in modo rilevante sul normale andamento dell'attività o della vita familiare dell'operatore.

Art. 12

Controllo dei versamenti

1. Il Comune in proprio o tramite il soggetto affidatario, nei casi di rateazione del Canone, provvede alla verifica dell'integrità e tempestività dei versamenti dovuti.
2. In caso di mancato o parziale versamento, il Comune o il soggetto affidatario provvede, senza indugio, ad inviare a mezzo pec un'apposita comunicazione di addebito al titolare della concessione/autorizzazione, invitandolo alla regolarizzazione del versamento delle somme dovute a titolo di rata scaduta non corrisposta con la maggiorazione degli interessi di mora, conteggiati al tasso di interesse legale, da computare dal giorno successivo alla scadenza entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, attestata dalla ricevuta di consegna.
3. Non si considerano tardivi i versamenti che sono spontaneamente regolarizzati entro gg.30 dalla scadenza attraverso il versamento delle somme dovute maggiorate degli interessi di mora al tasso legale di interesse e sempre che non sia stata ricevuta la comunicazione di addebito di cui al comma 2 del presente articolo.
4. In caso di mancato versamento delle somme nei tempi di cui al precedente comma 2, la concessione o autorizzazione si intende decaduta. L'Ufficio o il soggetto affidatario della gestione del Canone dovrà tempestivamente segnalare l'omesso pagamento al SUAP ed alla Polizia Locale per i conseguenti provvedimenti di rispettiva competenza.

Art. 13

Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento provvedono, oltre alla Polizia Locale, i soggetti ai quali, ai sensi dell'art. 1 comma 179 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, siano stati eventualmente conferiti i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, il Responsabile dell'Entrata, nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.

3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio competente o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.
4. Il Comune o il soggetto affidatario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze ed all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 1 comma 792 della Legge 160/2019.
5. L'atto di cui al comma 4 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/1973 o dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.
6. Non si procede all'emissione di atto di accertamento esecutivo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di canone, sanzioni, indennità e interessi, risulta inferiore a **euro 30,00** con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del canone stesso effettuati dal medesimo soggetto.
7. Il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procede alla riscossione, può concedere, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le disposizioni contenute nell'art. 25 del Regolamento delle Entrate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 28 settembre 2020 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

Art. 14 **Sanzioni ed indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive), stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dall'art. 1, comma 821, lettere g) e h) della L. 160/2019 - in virtù del richiamo a dette disposizioni contenuto nel comma 845 della citata Legge – e dalla legge n. 689/1981.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del **50 per cento** considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione di cui alla lettera H del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 viene fissata nella misura 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997
4. L'indennità e le sanzioni di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
5. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del codice della strada, sono irrogate mediante l'accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.

Art. 15
Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione/autorizzazione o effettuate in difformità dalle stesse o per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il soggetto accertatore ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore. Qualora l'organo accertatore sia diverso dalla Polizia Municipale, lo stesso ha l'obbligo di trasmettere copia del verbale alla Polizia Municipale.

Art. 16
Interessi

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi al tasso legale (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni abusive, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

Art. 17
Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata, resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire all'Ufficio competente od al soggetto affidatario entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento o la rettifica dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di trenta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospendere l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.
3. Per quanto non disciplinato, si applicano le disposizioni contenute negli articoli da 33 a 35 del vigente Regolamento Generale delle Entrate.

Art. 18 **Riscossione coattiva**

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento viene effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n.160/2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione di materiali e manufatti, nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, che con altro atto ex art.1 comma 792 della legge n.160/2019.
3. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Art. 19 **Rimborsi**

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di cui all'articolo 2948 numero 4 del Codice Civile, da computarsi dalle date del versamento ritenuto non dovuto.
2. L'Ufficio competente, ovvero il Concessionario incaricato dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento di presentazione dell'istanza.
3. Sugli importi rimborsati sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale, maturati giorno per giorno, dalla data del versamento alla data del provvedimento di rimborso.
4. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
5. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 12,00.

Art. 20 **Contenzioso**

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del Canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 21 **Modalità di gestione del Canone**

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Chivasso.
2. In caso di gestione diretta, la Giunta Comunale designa un Funzionario Responsabile per la gestione del canone a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività

organizzativa e gestionale del canone. Il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della Legge 689/1981, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, cura la banca dati delle concessioni, delle autorizzazioni e delle dichiarazioni, predispone i provvedimenti di rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006.

3. Il Comune di Chivasso ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione del canone, ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006, e la riscossione, anche coattiva, del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al Concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione ed in capo alla Polizia Locale per l'irrogazione delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada.
5. In fase di prima applicazione del Canone di cui al presente regolamento e fino a diverso pronunciamento in merito, la gestione della riscossione volontaria e coattiva e di accertamento del canone sono affidati in concessione a soggetto iscritto all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997 e s.m.i.
6. A seguito deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 21 dicembre 2020, deliberazione Giunta Comunale n. 295 del 29 dicembre 2020 e determinazione n. 920 del 30 dicembre 2020, il Comune, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, ha affidato in concessione, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del Canone al soggetto al quale, alla data del 31 dicembre 2020, risultava affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 846, della L. 160/2019.
7. Gli Uffici Comunali competenti al rilascio, al rinnovo ed alla verifica delle concessioni dei posteggi nelle aree mercatali, ovvero dell'assegnazione giornaliera dei posti vacanti comunicano, anche telematicamente, al Concessionario del Canone tutti i dati e gli elementi necessari alla sua liquidazione ed al suo accertamento, compresi eventuali rinunce, subingressi, decadenze, scambi ed assenze. Il Concessionario della gestione del Canone deve tempestivamente provvedere a comunicare ai soggetti tenuti al pagamento gli importi dovuti e le relative scadenze di pagamento, nonché ad informare, anche telematicamente, gli uffici comunali competenti dell'avvenuto assolvimento dell'obbligazione patrimoniale.
8. Per le occupazioni annuali periodiche il Concessionario dovrà inviare ai soggetti tenuti al pagamento un avviso di pagamento, anche in formato elettronico, almeno 30 giorni prima della scadenza di pagamento dell'unica o della prima rata.

Art. 22

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
4. Per le occupazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo temporale a decorrere dalla predetta data e fino alla loro scadenza è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento. E' compito dell'ufficio che ha rilasciato la concessione e/o l'autorizzazione la verifica della compatibilità delle precedenti prescrizioni con quelle previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento. E' compito del soggetto affidatario della gestione del Canone comunicare ai soggetti tenuti

al pagamento gli importi dovuti entro le scadenze previste nell'articolo 10, ovvero, per le occupazioni temporanee, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

5. Ai sensi dell'art. 9ter comma 3 del DL 28 ottobre 2020 n. 137 convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 - già esonerati dal pagamento della TOSAP dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020 - sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del Canone di cui al presente regolamento. Le minori entrate derivanti saranno compensate con trasferimento dell'apposito Fondo erariale istituito ai sensi del comma 6 del medesimo art. 9ter.

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

Ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento, ai fini dell'applicazione del Canone le strade, le aree e gli spazi pubblici comunali sono classificate nelle seguenti TRE CATEGORIE, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare:

CATEGORIA I

Rientrano nella Categoria I le strade, le aree e gli spazi ricompresi nella zona delimitata dalle seguenti vie e piazze, comprensiva delle stesse, come evidenziata in colore **blu** nell'acclusa planimetria:

Via Orti (da Via Torino a Viale Matteotti)
Viale Matteotti
Viale Vittorio Veneto (fino Viale Cavour)
Viale Cavour (da Viale Vittorio Veneto a Corso Galileo Ferraris)
Via Regis (da Corso Galileo Ferraris a Via Cosola)
Via Cosola (fino a Via Siccardi)
Piazza Del Popolo
Via Roma
Piazza Garibaldi
Via Italia (da Piazza Garibaldi a Via Cosola)
Via Siccardi (da Via Cosola a Via Torino)
Via Torino

CATEGORIA II

Rientrano nella Categoria II le strade, le aree e gli spazi esterni alla Categoria I e ricompresi nella zona delimitata dalle seguenti vie e piazze, comprensiva delle stesse, come evidenziata in colore **rosso** nell'acclusa planimetria:

Stradale Torino (fino alla rotatoria intersezione Bretella Esterna SP 11)
Bretella Esterna SP 11 (fino Via Gerbido)
Via Gerbido
Piazzale Libertini
Via Martiri d'Istria e di Dalmazia
Viale Vigili del Fuoco (fino Via degli Alpini)
Via degli Alpini
Via Ernesto Rigazzi
Via Soldati Polacchi
Via Pertini
Via Favorita (da Via Pertini a Via Ivrea)
Via Ivrea
Via Caluso (da Via Ivrea a Via Gozzano)
Via Gozzano
Via Baraggino (da Via Gozzano a Via Blatta)
Via Blatta
Via Volpiano
Via Foglizzo (fino ingresso Parco Mauriziano)
Parco Mauriziano
Via Settimo (da Parco Mauriziano a Stradale Torino)

CATEGORIA III

Rientra nella Categoria III tutto il restante territorio comunale, comprese le frazioni

Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata

**COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI E TARIFFE DEL CANONE
DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI
APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A
MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**

TARIFFE ANNUALI

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	TARIFFA STANDARD €/mq (art. 1 comma 841 L. n. 160/2019)	COEFFICIENTE VALUTAZIONE ECONOMICA	CATEGORIA I		CATEGORIA II		CATEGORIA III	
			COEFFICIENTE TERRITORIALE	TARIFFA €/mq	COEFFICIENTE TERRITORIALE	TARIFFA €/mq	COEFFICIENTE TERRITORIALE	TARIFFA €/mq
OCCUPAZIONE ANNUALE	40,00	0,5553	1	22,21	0,7	15,55	0,62	13,77

TARIFFE GIORNALIERE

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	TARIFFA STANDARD €/mq/giorno (art. 1 comma 842 L. n. 160/2019)	COEFFICIENTE VALUTAZIONE ECONOMICA	CATEGORIA I		
			COEFFICIENTE TERRITORIALE	TARIFFA (€/mq/giorno)	TARIFFA CON RIDUZIONE 30% €/mq/giorno (ex art. 9 c. 5)
Banchi/Produttori di generi alimentari con posto fisso	0,70	1,25	1,00	0,88	0,61
Banchi/Produttori di beni durevoli con posto fisso	0,70	0,74	1,00	0,52	0,36
Banchi/Produttori di generi alimentari senza posto fisso	0,70	1,25	1,00	0,88	
Banchi/Produttori di beni durevoli senza posto fisso	0,70	0,93	1,00	0,65	

			CATEGORIA II		
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	TARIFFA STANDARD €/mq/giorno (art. 1 comma 842 L. n. 160/2019)	COEFFICIENTE VALUTAZIONE ECONOMICA	COEFFICIENTE TERRITORIALE	TARIFFA (€/mq/giorno)	TARIFFA CON RIDUZIONE 30% €/mq/giorno (ex art. 9 c. 5)
Banchi/Produttori di generi alimentari con posto fisso	0,70	1,25	0,7	0,61	0,43
Banchi/Produttori di beni durevoli con posto fisso	0,70	0,74	0,7	0,36	0,25
Banchi/Produttori di generi alimentari senza posto fisso	0,70	1,25	0,7	0,61	
Banchi/Produttori di beni durevoli senza posto fisso	0,70	0,93	0,7	0,46	

			CATEGORIA III		
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	TARIFFA STANDARD €/mq/giorno (art. 1 comma 842 L. n. 160/2019)	COEFFICIENTE VALUTAZIONE ECONOMICA	COEFFICIENTE TERRITORIALE	TARIFFA (€/mq/giorno)	TARIFFA CON RIDUZIONE 30% €/mq/giorno (ex art. 9 c. 5)
Banchi/Produttori di generi alimentari con posto fisso	0,70	1,25	0,62	0,54	0,38
Banchi/Produttori di beni durevoli con posto fisso	0,70	0,74	0,62	0,32	0,22
Banchi/Produttori di generi alimentari senza posto fisso	0,70	1,25	0,62	0,54	
Banchi/Produttori di beni durevoli senza posto fisso	0,70	0,93	0,62	0,40	